



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 18/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 26 novembre 2014, n. 390

L.R. 37/85 e s.m.i. art. 14. Proroga dell'autorizzazione, rilasciata con Decreto dell'Assessore I.C.A. n. 16/Min del 05-05-1994, alla coltivazione della cava di calcare sita in località "Parziale Grande", in catasto al foglio 5 part.lla 199, 200, 201, 6 (tutte soppresse ora 229, 230 e 234) del Comune di Corigliano d'Otranto (Le) e foglio 28 part.lla 92, 96, 97 e 102 del Comune di Soleto (Le), per una superficie complessiva di ha 16.18.00 circa. Ditta MOV. EDIL. STRADE s.n.c., con sede amministrativa in Viale Ionio s.n. Galatina (LE).

L'anno 2014, addì 26 del mese di Novembre, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs del 25-11-1996 n. 624;

VISTA la D.G.R. n. 538 del 09-05-2007 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTA la D.G.R. 9 settembre 2014, n. 1485 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia -modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del Settore Estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20-10-2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO la determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 371 del 17-11-2014, con la quale, delega, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 16 aprile 2007 n. 10, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 72 del 19-11-2014 sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

1. con nota del 19-06-2014 agli atti di questo ufficio al prot. n. 8989 del 19-06-2014, la Ditta MOV.EDIL STRADE S.N.C., ha presentato istanza e documentazione probatoria, tendente ad ottenere la proroga dell'autorizzazione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 14 della L. R. 37/85, per la cava calcare sita in località “Parziale Grande”, in catasto al foglio 5 part.Ile 199, 200, 201, 6 (tutte soppresse ora 229, 230 e 234) del Comune di Corigliano d'Otranto (Le) e foglio 28 part.Ile 92, 96, 97 e 102 del Comune di Soletto (Le), per una superficie complessiva di ha 16.18.00 circa;
2. con nota del 04-07-2014 agli atti di questo Ufficio al prot. n. 10062 del 07-07-2014, la Ditta MOV.EDIL STRADE S.N.C., ha presentato documentazione integrativa;
3. con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 16/MIN del 05-05-1994, la Società Bitumi Strade s.r.l., veniva autorizzata alla coltivazione della cava di calcare sita in località “Parziale Grande” del Comune di Corigliano d'Otranto e Soletto (Le), fino al 05-05-2014;
4. con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 79/Min del 07-11-1995, veniva autorizzato il trasferimento dell'autorizzazione, dalla Soc. Bitumi Strade s.r.l., alla Soc. Mov. Edil. Strade s.n.c., fino al 15-05-1996;
5. con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 66/Min del 09-12-1996, veniva autorizzato il trasferimento dell'autorizzazione, dalla Soc. Bitumi Strade s.r.l., alla Soc. Mov. Edil. Strade s.n.c., fino al 04-05-1997;
6. con Decreto del Dirigente n. 32 del 15-05-2001, alla Ditta Mov. Edil s.n.c., è stata concessa la proroga dell'autorizzazione, fino al 31-12-2002;
7. con Determine del Dirigente n. 8 del 28-01-2003, n. 45 del 31-12-2004, n. 9 del 09-02-2007 e n. 106 del 09-12-2008 sono state concesse ulteriori proroghe, alla Ditta Mov. Edil. Strade s.n.c., amministratore unico Sig.ra Frisullo Vittoria, fino al 24-12-2014;
8. con nota prot. 10062 del 07-07-2014, Il Direttore dei Lavori della Ditta Mov. Edil Strade s.n.c., ha trasmesso la perizia giurata, a firma del tecnico incaricato e dal legale rappresentante della Ditta, registrata alla Cancelleria del Giudice di Pace di Maglie in data 23-06-2014 al n. 1135/14 R.G., con la quale il direttore dei lavori dichiara che la cava, ubicata in località “Parziale Grande”, in catasto al foglio

5 part.ile 199, 200, 201, 6 (tutte sopresse ora 229, 230 e 234) del Comune di Corigliano d'Otranto (Le) e foglio 28 part.ile 92, 96, 97 e 102 del Comune di Soletto (Le), per una superficie complessiva di ha 16.18.00 circa, interessati dall'attività estrattiva, dichiarando che la cava:

- Non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Conservazione Speciale - ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale - ZPS);
- Non ricade in aree protette regionali ex l.r. n.19/97 e statali ex legge 394/91;
- Non ricade in aree individuate dal al PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Del. G.R. n. 1748 del 15.12.2000 come ambito esteso B;
- L'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con Delibera G.R. n. 445 del 23.02.2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 dell'8.03.2010;
- L'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in area perimetrale a pericolosità idraulica, geomorfologica e che non interferiscono con reticolo idrografico come individuato dal PAI e che non è necessario acquisire il parere di conformità dell'Autorità di bacino in quanto si configura nelle condizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 115/2010 ed in particolare il materiale da estrarre risulta con coefficiente di conducibilità $K < 10^{-7}$ m/s;
- Dispone ancora, alla data odierna di un giacimento da coltivare per un volume di mc. 1.270.190,00;
- Il Piano di Coltivazione e il Piano di Recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativi n. 106 del 09-12-2008;
- Per esaurire il giacimento residuo (volume mc. 1.270.190,00) necessita di un periodo di tempo di 10 (dieci) anni;
- Il piano quotato, allegato alla presente è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 23-06-2014;

9. la Ditta MOV.EDIL Strade s.n.c., ha trasmesso il contratto di locazione registrato telematicamente in data 29-09-2014 al n. 003691-serie 3T e codice identificativo TUP14T003691000AA, con scadenza il 26-09-2024;

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è in disponibilità della ditta medesima;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;
- La Ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui alle ordinanze nn. 2-3/2011 dell'Ing. Capo, come risulta dalla documentazione inviata dalla Ditta, agli atti di questo Ufficio al prot. n. 3425 del 06-03-2014, di cui il funzionario istruttore ha preso visione e ha verificato l'esattezza;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

Ritenuto

- di proporre la proroga dell'attività estrattiva nella cava calcare sita in località "Parziale Grande", in catasto al foglio 5 part.ile 199, 200, 201, 6 (tutte sopresse ora 229, 230 e 234) del Comune di Corigliano d'Otranto (Le) e foglio 28 part.ile 92, 96, 97 e 102 del Comune di Soletto (Le), per una superficie complessiva di ha 16.18.00 circa, alla Ditta MOV. EDIL. STRADE s.n.c., amministratore unico Sig.ra Frisullo Vittoria, con sede amministrativa in Viale Ionio s.n. Galatina (LE).

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per cui i debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale”.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di Autorizzare, per quanto sopra, fino al 26-09-2024, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/85 e s.m.i., la proroga dell'autorizzazione, già rilasciata, con Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 16/MIN del 05-05-1994, alla Società Bitumi Strade s.r.l. e successivamente trasferita alla Ditta MOV. EDIL. STRADE s.n.c., la coltivazione della cava di calcare sita in località “Parziale Grande” in catasto al foglio 5 part.IIe 199, 200, 201, 6 (tutte soppresse ora 229, 230 e 234) del Comune di Corigliano d'Otranto (Le) e foglio 28 part.IIe 92, 96, 97 e 102 del Comune di Soletto (Le), per una superficie complessiva di ha 16.18.00 circa;

2. Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dal Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 16/Min del 05-05-1994 di autorizzazione, dal Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 79 del 07-11-1995 di trasferimento alla Ditta Mov. Edil. Strade s.n.c. e dai successivi provvedimenti di proroga che s'intendono integralmente trascritti insieme a quelli previsti dalla presente determina, o di altre che fossero impartite dal Servizio Attività Estrattive;

3. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. La ditta deve trasmettere all'Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011;

- b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 146 del 23-06-1993;
- c. La cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno (BA) - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
- d. Per ogni danno provocato a opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
- e. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
- f. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- g. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- h. A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di EURO 320.000,00 (Trecentoventimila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta a integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- i. Il presente provvedimento è valido fino al 26-09-2024, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- j. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- k. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- l. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- L'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - È fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- m. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistica - ambientale, ecc.;
- n. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Regionale per le Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- o. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- p. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla

osta dell'autorità concedente;

q. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

r. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- Deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc.);

- Deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

s. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Attività Economiche Consumatori competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

- sarà trasmesso in copia all'Assessore Area Politiche per la Riqualficazione, la Tutele e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche;

- sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;

- sarà notificato in copia alla Ditta Mov. Edil s.n.c. con sede legale a Galatina in Viale Ionio s.n.c., ed ai Sindaci dei Comuni di Corigliano d'Otranto e Soletto (Le);

- Il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente

Dell'Ufficio Attività Estrattive

Ing. Angelo Lefons
